



IN QUESTA EDIZIONE

1. La fatturazione elettronica

1

La fatturazione elettronica

Per tutti i soggetti

Già la legge di Bilancio 2018 ha introdotto il generale obbligo di fatturazione elettronica ed ha pertanto esteso tale obbligo – dopo l'applicazione del medesimo verso la Pubblica Amministrazione - anche nei rapporti tra soggetti passivi (B2B) che nei confronti di privati (B2C), il tutto a partire dall'**01/01/2019**.

Tale obbligo scatta probabilmente già (salvo proroghe) a partire dall'**01/07/2018** per gli esercenti attività di distribuzione di carburanti, nonché quasi certamente per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti, nel contesto di appalti pubblici.

Tutte le fatture elettroniche dovranno pertanto essere inviate in formato "**xml**" al "**Sistema di interscambio**" (**SdI**) e sarà poi direttamente questo sistema che provvederà ad inviare la fattura al cliente e ad acquisire e memorizzare l'operazione. Se la fattura viene emessa in un formato diverso dal xml e/o non viene trasmessa al SdI, allora la fattura si considera come non emessa.

La fatturazione elettronica va utilizzata per le operazioni intercorse tra i soggetti residenti, stabiliti o identificati.

Sono esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica i contribuenti minimi/forfetari, nonché le operazioni effettuate/ricevute verso/da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia. Per le operazioni con soggetti comunitari/esteri rimangono dunque valide le "vecchie" regole di fatturazione, ma contestualmente viene, sempre a partire dall'01/01/2019, introdotta una comunicazione mensile di dati fatture contenente i dati delle relative fatture transnazionali.

La trasmissione della fattura elettronica al SdI è effettuata con una delle seguenti modalità:

a) posta elettronica certificata (PEC)	
b) servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, quali la procedura web e l'app	
c) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service" (così detto SdI-Coop)	Serve preventivo processo di accreditamento della software-house contabili che lo gestisce con cui può essere attribuito un "codice destinatario" al canale prescelto.
d) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP (SdI/FTP)	

Nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un consumatore finale privato, lo SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Il cedente/prestatore dovrà consegnare direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica (se questo la richiede), comunicando contestualmente che il documento sarà trasmesso e messo a sua disposizione dal SdI nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Pertanto per i soggetti privati non vi saranno specifici obblighi a riguardo da rispettare.

Per i soggetti con partita IVA invece ci sono diverse modalità di ricezione delle fatture elettroniche, dove noi consigliamo l'utilizzo delle due seguenti modalità:

- 1) al proprio indirizzo PEC: trattasi della modalità per chi riceve poche fatture in acquisto e dunque comunica al proprio fornitore l'indirizzo PEC, per poi eventualmente comunicare in un secondo momento il "codice destinatario" (di cui al punto 2). Pertanto utilizzando tale modalità bisognerà ovviamente prestare attenzione alla corretta impostazione della propria casella PEC con un "inoltra" attivato su proprio indirizzo email normale per assicurare la pronta ricezione di tali fatture;
- 2) richiedendo un così detto "**codice destinatario**" che permette di ricevere le fatture elettroniche tramite i canali SdI-Coop o SdI/FTP. Questi canali sono quelli utilizzati dai vari software gestionali contabili italiani (dove per le software-house estere si dovrà capire se riusciranno a fornire tali soluzioni tecniche) e che permettono un'integrazione

completa con il proprio sistema, sia nel processo di creazione delle fatture in uscita, trasmissione di questo via SDI, come anche nella ricezione di quelle di acquisto in entrata.

Pertanto per chi si avvale di software contabili italiani, sarà opportuno subito richiedere tale "codice destinatario" alla propria software-house e comunicarlo ai propri fornitori e farsi spiegare le funzionalità dei portali con i quali si potrà vedere le fatture elettroniche emesse e ricevute.

In tutti gli altri casi (dunque software gestionali esteri in uso che non offrono tali funzionalità, la tenuta da parte nostra della Vostra contabilità, ecc.) possiamo offrirVi noi il servizio di richiedere tale codice destinatario. Contemporaneamente possiamo, su richiesta, mettere a disposizione una piattaforma personalizzata (accessibile tramite un sito internet con le proprie credenziali, dove il portale di base è il seguente <http://www.fatturego.it/impresa.php> ed ottimizzabile poi con il seguente tool di fatturazione più performante <https://www.dkcloud.it/azienda/apputils/fatture.html>) con cui è possibile creare, trasmettere e ricevere le fatture elettroniche. Predetta opzione può essere presa in considerazione da tutti coloro che non sono in grado di gestire la fatturazione elettronica con il proprio software gestionale italiano già in essere e in base alle Vostre specifiche esigenze potremmo indirizzarvi verso una o l'altra soluzione del software DATEV. Ovviamente il mercato offre già una miriade di soluzioni per la fattura elettronica, ma l'integrazione perfetta con il nostro studio (per l'invio dati fatture estere, per l'invio dalla comunicazione periodica delle liquidazioni IVA, per la contabilizzazione acquisendo i dati da questa piattaforma DATEV, ecc.) – con conseguente minor disagio burocratico – si avrebbe utilizzando la piattaforma del software DATEV che noi usiamo per i dichiarativi/bilanci ecc.

Per eventuali ulteriori informazioni consigliamo di prendere direttamente contatto con il Vostro consulente di riferimento che può aiutarvi a trovare una soluzione personalizzata per le Vostre esigenze.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

MOORE STEPHENS



Warwick Legal Network